SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

(101ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » **(2186)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 1354, 1356, 1357, 1370
ADAMOLI 1355
CROLLALANZA 1354, 1356
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1355, 1357
DE UNTERRICHTER 1369
FABRETTI 1370
GENCO 1354, 1355
GIANCANE 1355, 1369
LOMBARDI, *relatore* 1354, 1369
MASSOBRIO 1355, 1357

« Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » **(2286)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » **(2287)** **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1370, 1372
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1372
GAIANI 1371, 1372
MURGIA, *relatore* 1370, 1372

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Murgia, Spataro, Vergani e Vidali.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (2186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come certamente ricorderete, il disegno di legge n. 2186 giunge all'esame della nostra Commissione in sede deliberante dopo un *iter* alquanto burrascoso.

In un primo tempo, infatti, il Governo si era opposto a che noi iniziassimo, come richiesto al Presidente del Senato, la discussione del provvedimento in sede deliberante e solo in una successiva seduta, dopo aver illustrato i motivi che lo inducevano ad assumere tale posizione, il Ministero dei lavori pubblici si è dichiarato favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge a patto che la Commissione accettasse la soppressione dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 18.

A seguito di un approfondito dibattito, la Commissione ha accettato la proposta di cui sopra e, di conseguenza, il provvedimento è stato assegnato al nostro esame in sede deliberante.

LOMBARDI, *relatore*. Dichiaro di aderire alla richiesta del Governo concernente la soppressione dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 18, ma desidero far presente che, poichè il provvedimento dovrà comunque ritornare all'esame della Camera dei deputati, proporrò alla Commissione modificazioni puramente formali a numerosi articoli, intese a migliorare il testo sotto il profilo tecnico-legislativo.

In molti articoli, infatti, le norme non sono redatte secondo le formule di rito; numerose sono poi le ripetizioni e gli errori di punteggiatura; infine, i riferimenti ad altre disposizioni di legge sono talvolta erronei.

Ripeto, si tratta di modifiche puramente formali che non incidono affatto sulla sostanza del provvedimento in esame.

GENCO. Concordo con quanto detto dal relatore, ma vorrei prospettare all'onorevole Sottosegretario l'opportunità di una modificazione della tabella *B* 5 che, a mio avviso, non tiene conto delle giuste aspirazioni di una categoria di personale: quella degli ufficiali idraulici.

Se esaminiamo la tabella *B* 1, riguardante i geometri del Genio civile, vediamo che vi è una giusta proporzione tra l'organico dei geometri capi, al vertice della carriera, e quello dei vice geometri; su 1.947 unità, infatti, 60 sono i geometri capi e 1.361 i vice geometri.

Viceversa, nella tabella *B* 5, vediamo che, su un organico di 313 ufficiali idraulici, 6 unità sono al vertice della carriera, mentre ben 234 sono gli ufficiali idraulici, gli ufficiali idraulici aggiunti ed i vice ufficiali idraulici.

Pertanto, pur lasciando invariato il numero totale degli ufficiali idraulici, proporrei di modificare la tabella in modo che venga rispettata la proporzione di un trentesimo di cui alla tabella *B* 1.

CROLLALANZA. Ritengo che l'osservazione del senatore Genco, nella sostanza, non sia meritevole di considerazione e ciò per una ragione di ordine pratico.

La tabella *B* 1, infatti, si riferisce ai 1.947 geometri del Genio civile, mentre quella *B* 5 riguarda i 313 ufficiali idraulici e mi pare, a differenza del collega Genco, che al vertice dei singoli organici sia stata rispettata una proporzionalità in rapporto alle diverse funzioni svolte da queste due categorie di personale.

I geometri, è cosa nota, devono operare in tutti i settori, anche in quelli dove non si presentano esigenze di ordine idraulico, mentre gli ufficiali idraulici limitano il proprio intervento solo al campo di loro specifica competenza: è dunque giusta la proporzione esistente tra i diversi gradi dell'una e dell'altra carriera.

Comunque, a prescindere da ogni considerazione di merito, dobbiamo tener presente che il provvedimento in esame è quanto mai atteso da tutto il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici e, dopo la chiara posizione assunta dal Governo, ritengo che ogni modifica che noi intendessimo apportarvi ne ritarderebbe irrimediabilmente l'*iter* a tutto danno di quei dipendenti, e sono molti, che attendono queste norme ai fini delle promozioni e delle pensioni.

Ritengo dunque che il disegno di legge, tranne le soppressioni indicate dal Governo, debba essere approvato senza ulteriori modifiche per facilitarne la più rapida conclusione.

A D A M O L I . Farò qualche breve osservazione, soprattutto per rispondere al senatore Genco. Il Gruppo comunista intende approvare il provvedimento nella sua attuale formulazione, tenendo conto della proposta soppressiva del Governo, pur se molte questioni potrebbero essere sollevate a proposito di norme che non ci trovano consenzienti e sulle quali abbiamo più volte chiarito la nostra posizione.

Pertanto, se dovesse essere accettato l'emendamento del senatore Genco, noi non potremmo esimerci dal riaprire una lunga discussione su tutto il disegno di legge il che ritarderebbe di chissà quanto tempo la sua approvazione.

È proprio quest'ultima considerazione, infatti, che ci induce ad esprimere un voto favorevole, malgrado le note riserve e la nostra critica al Governo per aver voluto modificare il testo in esame attraverso una procedura diversa da quella adottata alla Camera dei deputati.

Era in quella sede, a nostro avviso, che dovevano essere eliminate dal provvedimento tutte quelle gravi lacune che lo rendono imperfetto. Comunque, considerata la viva attesa del personale del Ministero dei lavori pubblici, ripeto che il nostro Gruppo si asterrà da ogni ulteriore valutazione e voterà a favore del disegno di legge.

G I A N C A N E . Il mio intervento è in buona parte superato da quelli dei senatori Crollalanza ed Adamoli.

Desidero soltanto sottolineare che il Gruppo socialista, pur avendo a suo tempo sollevato ampie riserve sul provvedimento — che non risponde alle reali aspettative dei dipendenti del Ministero dei lavori pubblici sia per quanto riguarda gli organici che le condizioni economiche — non si opporrà alla sua approvazione poichè si rende conto che esso è molto atteso e che, pur con tutte le sue manchevolezze, costituisce un notevole passo in avanti per le categorie interessate.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo pienamente con quanto detto dai senatori Crollalanza, Adamoli e Giancane; sarebbe sommamente rischioso introdurre nel testo in esame modifiche anche modestissime oltre quelle all'articolo 5 ed all'ultimo comma dell'articolo 18.

Desidero altresì precisare che il provvedimento che abbiamo dinanzi ha comportato anche per il Ministero dei lavori pubblici numerose e, vorrei dire, dolorose rinuncie pur se, a conclusione della discussione alla Camera dei deputati, si sono ottenute vittorie insperate (in tema, ad esempio, di trattamento dei salariati) che, in partenza, erano impensabili.

Circa la questione sollevata dal senatore Genco, io la ritengo senz'altro meritevole di attenzione, anche perchè riguarda una benemerita categoria di dipendenti pubblici; pur tuttavia, di fronte al rischio di ritardare l'*iter* del provvedimento, pregherei il senatore Genco di voler rinunciare ad ogni proposta emendativa. Naturalmente, ciò non toglie che in futuro possa essere predisposto un apposito disegno di legge concernente la categoria di personale di cui alla tabella *B* 5.

In conclusione, onorevoli senatori, vi invito ad accogliere il disegno di legge sulla scorta delle proposte avanzate dal relatore.

G E N C O . A seguito delle osservazioni svolte dai precedenti oratori e dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario, dichiaro di non insistere nella mia richiesta.

M A S S O B R I O . Pur tenendo conto delle considerazioni fin qui svolte non posso esimermi, anche a nome del senatore Chia-

riello, dal prospettare alla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo 15-*bis*:

« In sede di prima applicazione della presente legge gli impiegati in servizio che posseggono titolo di studio valido per una qualifica superiore a quella in cui sono inquadrati e che abbiano svolto per almeno un triennio, con la qualifica di ottimo, mansioni superiori a quelle derivanti dalla loro posizione, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi a pena di decadenza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto ».

Ove non fosse accolto questo testo, in via subordinata, noi presentiamo il seguente articolo 15-*bis*:

« Gli impiegati in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge posseggono titolo di studio valido per una qualifica superiore a quella in cui sono inquadrati e che abbiano svolto per almeno un triennio, con la qualifica di ottimo, mansioni superiori a quelle derivanti dalla loro qualifica, possono essere inquadrati, previo concorso interno per titoli ed esami, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto. A tale fine il Ministero, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, indìce appositi concorsi interni ».

Per illustrare brevemente l'emendamento testè letto, dirò che esso ci è stato dettato dallo stesso spirito che ha guidato il Governo nella presentazione dell'intero disegno di legge. Il provvedimento, infatti, se pure in modo incompleto, tende a dare organica sistemazione a tutto il personale dipendente dal Minstero dei lavori pubblici; il senatore Chiariello ed io ci permettiamo di richiamare l'attenzione del Governo anche su quegli impiegati che, pur in possesso di un titolo di studio valido per una certa qualifica, sono invece inquadrati in ruolo in una qualifica inferiore.

Aggiungo che questo personale, di fatto, svolge mansioni superiori a quelle derivanti dalla rispettiva qualifica; pertanto, sarebbe giusto riconoscere ad esso il meritato avanzamento di carriera tanto più che l'Amministrazione apprezza il lavoro svolto da questi dipendenti.

Per queste considerazioni mi permetto di ribadire la necessità di un doveroso riconoscimento per l'opera svolta da questa categoria di lavoratori e mi auguro che la Commissione ed il Governo si dimostrino benevoli nei confronti della proposta emendativa avanzata.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordarle, senatore Massobrio, che in apertura di discussione è stato ben chiarito che l'approvazione di questo atteso provvedimento è subordinata ad una precisa condizione: non apportarvi altre modifiche oltre quelle proposte dal Governo agli articoli 5 e 18.

In questa situazione, direi che la proposta emendativa che ella avanza deve ritenersi preclusa in partenza; d'altra parte, ove il suo emendamento fosse accolto, tutti gli altri Gruppi politici potrebbero insistere per l'accoglimento di propri emendamenti ai quali hanno invece rinunciato per facilitare il completamento dell'*iter* del provvedimento.

Siamo tutti d'accordo che il testo in esame non rappresenta un soddisfacente punto di arrivo, ma nulla toglie che, in un prossimo futuro, l'organico del Ministero dei lavori pubblici possa essere meglio disciplinato. Non si può comunque negare che il provvedimento rappresenta per le categorie interessate un notevole passo in avanti e che, in questo momento, non è possibile fare di più; per questo, senatore Massobrio, la invito a non insistere nel suo emendamento che, semmai, potrebbe trasformare in un ordine del giorno.

C R O L L A L A N Z A . Il Presidente Garlato ha anticipato quello che io stesso intendo dire: ciascuno di noi, infatti, potrebbe presentare proposte emendative al testo del provvedimento e se ciò non avviene è perchè, d'intesa con il Governo, è stato raggiunto un particolare accordo per accelerare al massimo l'approvazione di queste norme.

Vi è inoltre da tener presente che l'articolo 15-*bis* illustrato, a nome del Gruppo liberale, dal senatore Massobrio, involge una questione che non interessa soltanto il Ministero dei lavori pubblici bensì il personale di molti altri Ministeri che si trova nelle identiche condizioni.

Il problema è meritevole di attenzione ed è giusto che il Governo lo affronti, ma devo ritenere che, per gli stessi motivi che lo hanno spinto a chiedere la soppressione dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 18, esso si dichiarerà contrario all'accoglimento della proposta liberale.

Per queste ragioni pregherei il collega Massobrio di non insistere nel proprio emendamento; tutto al più, in un ordine del giorno, potremmo raccomandare al Governo che il problema prospettato venga a suo tempo affrontato.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi devo rifare, per quanto attiene alla proposta del senatore Massobrio, alle considerazioni svolte circa l'emendamento suggerito dal senatore Genco; aggiungo che ritengo non sia il caso di presentare un ordine del giorno.

Il problema prospettato dal collega liberale riguarda una grossa questione che tutti, dal Ministero alle organizzazioni sindacali, avrebbero voluto risolvere; ma perfino alla Camera, dove (come ho già detto) siamo riusciti a raggiungere insperate vittorie, non osammo tirare la corda fino al punto di affrontare il problema dei « mansionisti » perchè capimmo che il provvedimento, nel suo complesso, si sarebbe arenato.

La invito dunque, senatore Massobrio, a non voler insistere nella sua proposta e a non voler nemmeno presentare, ripeto, un apposito ordine del giorno. Altrettanto valide che un ordine del giorno sono infatti le sue dichiarazioni ad illustrazione dell'emendamento e che rimangono agli atti della Commissione.

M A S S O B R I O . Tenuto conto delle dichiarazioni e precisazioni del rappresentante del Governo, che dimostrano come il problema da me prospettato sia già presente alla mente del Governo che, pertanto, intende affrontarlo, dichiaro di ritirare lo emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Ricordo alla Commissione che, come preannunciato dal senatore Lombardi, relatore, si rende necessario apportare a molti articoli delle modifiche puramente formali al fine di migliorarne il testo in ossequio ad una corretta tecnica legislativa; pertanto, in tutti i casi in cui ciò si renderà necessario, per snellire la procedura della votazione, darò lettura del testo degli articoli nella formulazione già corretta, suggerita dallo stesso relatore.

Più precisamente, questo si verificherà sempre, tranne che per gli articoli 6, 8, 11, 14 e 19 e per le tabelle allegate al provvedimento.

Art. 1.

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B* 2, *B* 3, *B* 4, *B* 5, *C* 1, *C* 2, *C* 3, *C* 4, *D* 1, *D* 2, *D* 3, *D* 4, allegate alla presente legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

È soppresso il ruolo organico di Direttore dei servizi radio tecnici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di Direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *C* 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

(*È approvato*).

Art. 2.

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.

Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, numero 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.

L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ingegneri e urbanisti.

Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso e gli impiegati già inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del

Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.

Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo è fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.

Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, è modificato come segue: « Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile.

Nei progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile, deve essere prevista una somma pari ad un terzo degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra personale tecnico dell'Ufficio, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Come gli onorevoli senatori ricordano, il Governo propone un emendamento soppressivo dell'intero articolo 5.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi della Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella *C* 3 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile.

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella *C* 4 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità

di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

Art. 8.

Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista.

Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.

Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 9.

Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti.

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. È istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella *C* 2 allegata alla presente legge.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

I marconisti sono addetti:

a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito, avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di

radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

(*È approvato*).

Art. 11.

Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile.

I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.

I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.

Gli allievi marconisti — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto — ex coefficiente 180 — del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.

Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

Gli assistenti aggiunti del Genio civile — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile — coefficiente 180 — conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Indennità a particolari categorie di personale.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 13.

Operai permanenti.

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, secondo la tabella *D 5* allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

È vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando, per ragioni di salute, uno o più operai non possono più essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, è consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

Capo operaio	L. 1.067.500
Operaio specializzato	» 965.600
Operaio qualificato	» 880.300
Operaio comune	» 833.100

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella *D 5* sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella *D 5*, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerari.

(*È approvato*).

Art. 14.

Stato giuridico del personale operaio.

Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

(*È approvato*).

Art. 15.

Impiegati assunti a contratto.

Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria II. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

(*È approvato*).

Art. 16.

Riassorbimento dei posti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(*È approvato*).

Art. 17.

Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati.

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* o *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categora inferiore.

(*È approvato*).

Art. 18.

Riduzione di anzianità.

I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozoni siano pari o inferiori a un biennio.

Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti i posti che si renderanno disponibili nella qualifica di direttore di sezione, anche per effetto dei nuovi organici, in deroga all'articolo 16 della presente legge e all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e per metà mediante esame a norma degli articoli 164 e 165 del citato testo unico.

Il Governo propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo testè letto.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con la modificazione ora approvata.

(*È approvato*).

Art. 19.

Onere finanziario.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1967 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

LOMBARDI, *relatore*. Al fine di rendere applicabili le presenti disposizioni il più rapidamente possibile, se la Commissione ed il Governo sono d'accordo, proporrei un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle di cui do lettura:

TABELLA *A*/1

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
900	Direttore Generale	(*) 8
670	Ispettore Generale	29
500	Direttore di Divisione	64
402	Direttore di Sezione	80
325 271 229	Consigliere di prima, seconda e terza classe	252
		433

(*) Più l'aliquota dei Provveditori.

(*È approvata*).

TABELLA *A*/2

CARRIERA DEGLI INGEGNERI E DEGLI URBANISTI DEL GENIO CIVILE

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
970	Presidente del Consiglio superiore	1
900	Presidente di Sezione del Consiglio superiore	(*) 6
900	Presidente del Magistrato alle acque e Provveditore per il Veneto	1
900	Presidente del Magistrato per il Po	1
670	Ispettori Generali	92
500	Ingegneri Capi - Urbanisti Capi	166
402	Ingegneri Superiori - Urbanisti Superiori	220
325 271	Ingegneri Principali - Urbanisti Principali Ingegneri - Urbanisti	661
		1.148

(*) Più l'aliquota dei Provveditori.

(*È approvata*).

TABELLA *B*/1

CARRIERA DI CONCETTO

Geometri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Geometri capi	60
402	Geometri principali	139
325	Primi geometri	387
271	Geometri	1.361
229	Geometri aggiunti	
202	Vice geometri	
		1.947

(*È approvata*).

TABELLA *B*/2

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Ragionieri capi	9
402	Ragionieri principali	20
325	Primi ragionieri	52
271	Ragionieri	219
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice ragionieri	
		300

(*È approvata*).

TABELLA *B*/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Segretari capi	10
402	Segretari principali	25
325	Primi segretari	70
271	Segretari	233
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		338

(*È approvata*).

TABELLA *B*/4

CARRIERA DI CONCETTO

Disegnatori del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Disegnatori capi	6
402	Disegnatori principali	24
325	Primi disegnatori	36
271	Disegnatori	178
229	Disegnatori aggiunti	
202	Vice disegnatori	
		244

(*È approvata*).

TABELLA *B*/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
500	Ufficiali idraulici capi	6
402	Ufficiali idraulici principali	29
325	Primi ufficiali idraulici	44
271	Ufficiali idraulici	234
229	Ufficiali idraulici aggiunti	
202	Vice ufficiali idraulici	
		313

(*È approvata*).

TABELLA *C*/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Assistenti superiori	28
271	Assistenti capi	75
229	Assistenti principali	250
202	Primi assistenti	1.047
180	Assistenti	
		1.400

(*È approvata*).

TABELLA *C*/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Assistenti radiotecnici superiori e marconisti superiori . .	2
271	Assistenti radiotecnici capi e marconisti capi	6
229	Primi assistenti radiotecnici e primi marconisti	18
202	Assistenti radiotecnici e marconisti	44
180	Assistenti radiotecnici aggiunti e marconisti aggiunti . .	
		70

(*È approvata*).

TABELLA *C*/3

CARRIERA ESECUTIVA

Archivisti e stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Archivisti superiori	10
271	Archivisti capi	66
229	Primi archivisti	199
202	Archivisti	
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	605
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	
		880

(*È approvata*).

TABELLA *C*/4

CARRIERA ESECUTIVA

Archivisti e stenodattilografi del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
325	Archivisti superiori	18
271	Archivisti capi	110
229	Primi archivisti	321
202	Archivisti	
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	971
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	
		1.420

(*È approvata*).

TABELLA *D*/1

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
180	Commesso capo	4
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	156
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		200

(*È approvata*).

TABELLA *D*/2

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri del Genio civile.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Commessi	60
159	Uscieri capi	393
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		453

(*È approvata*).

TABELLA *D*/3

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'Amministrazione centrale.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	3
		4

(*È approvata*).

TABELLA *D*/4

CARRIERA AUSILIARIA

Sorveglianti idraulici.

EX COEFF.	QUALIFICA	ORGANICO
173	Sorveglianti idraulici capi	61
159	Sorveglianti idraulici di prima classe	890
151	Sorveglianti idraulici	
142	Allievi sorveglianti idraulici	
		951

(*È approvata*).

TABELLA *D*/5

Ruolo organico del personale operaio del Ministero dei lavori pubblici.

CATEGORIE	Ruolo servizi generali	Ruolo servizi escavazione porti, cantieri e officine	TOTALE organico
Capi operai	20	128	148
Operai specializzati	162	199	361
Operai qualificati	191	985	1.176
Operai comuni	230	185	415
TOTALI . . .	603	1.497	2.100

(*È approvata*).

L O M B A R D I , *relatore*. Prima che il provvedimento di legge venga approvato nel suo complesso desidero dire, interpretando il sentimento unanime della Commissione, che la soppressione dell'articolo 5 rappresenta una seria mortificazione di uno scopo che per lungo tempo è stato perseguito da questa Commissione. Sappiamo che ben difficilmente si raggiunge la perfezione legislativa ma, nel caso attuale, ci dobbiamo anche rendere conto che l'attesa di una riforma generale della pubblica Amministrazione diventa per il Parlamento una pura ipotesi di lavoro e niente altro; non rimane infatti altra via che quella di procedere per gradi, per settori, attraverso disposizioni particolari che, in qualche modo, sanano certe situazioni.

Noi dobbiamo dunque denunciare la mancata soluzione di un problema che riteniamo urgentissimo e preghiamo il rappresentante del Governo di voler intervenire nella sede opportuna per sollecitare la presentazione al Parlamento di un disegno di legge organico che ponga definitivo rimedio all'assurda situazione in cui versa il Ministero dei lavori pubblici per quel che concerne il personale tecnico.

Se così non sarà ci troveremo in breve volgere di tempo di fronte ad una pericolosa carenza dei funzionari migliori del Genio civile che, sin d'ora, in numero sempre più esiguo affluiscono a questa Amministrazione.

D E U N T E R R I C H T E R . Aderisco alle considerazioni del senatore Lombardi e mi permetto di suggerire all'onorevole Sottosegretario che, in un nuovo disegno di legge, nella determinazione della cifra di cui all'articolo 5 di questo provvedimento, da noi soppresso, non si faccia ricorso alle tabelle delle tariffe professionali ossia non si faccia riferimento globale all'ammontare dei lavori.

Ad esempio, si potrà stabilire la detrazione di una quota pari all'1,5 per cento sull'ammontare dei lavori per destinarla a questo Fondo speciale ma non si deve far riferimento, ripeto, alle tariffe professionali perchè queste, non costituendo un sistema di misura preciso, sono sempre suscettibili di discussioni, ed anzi possono essere sottoposte al controllo della Corte dei conti, con evidenti conseguenze negative per gli scopi che si intendono raggiungere.

G I A N C A N E . Concordo pienamente con il senatore Lombardi a proposito dell'articolo 5.

A nome della parte politica che rappresento invito anche io il rappresentante del Governo a sollecitare la presentazione al Parlamento di un provvedimento per colmare le gravi lacune non sanate dal presente disegno di legge che, malgrado le molte considerazioni negative, siamo costretti ad accettare, data la situazione a tutti nota.

Nel caso il Ministero non provvedesse ad esaudire questo voto del Senato, ci faremo noi stessi parte diligente per la presentazione alle Camere di un apposito disegno di legge.

FABRETTI. Ci associamo anche noi alle considerazioni svolte dal senatore Lombardi a proposito dei ruoli tecnici del Ministero e raccomandiamo al Governo la predisposizione di un testo di legge più completo per quanto riguarda l'organico di questo Ministero.

Infine, ci auguriamo che il provvedimento in esame possa venire al più presto approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni apportatevi e con riserva di coordinamento per quanto concerne la numerazione degli articoli.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamente dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » (2286) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (2287)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

MURGIA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo superfluo soffermarmi a lungo sull'argomento che forma oggetto dei due disegni di legge in discussione perchè è a tutti nota la necessità che l'edilizia penitenziaria sia adeguata alle moderne concezioni sulla esecuzione della pena.

L'articolo 27 della Costituzione dice che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato », ma tutti sappiamo che gli edifici dei nostri penitenziari non sono certamente in armonia con la suddetta disposizione costituzionale perchè essi sono quasi sempre allogati in antichi castelli o conventi, in vecchi edifici adattati, in penitenziari ultrasecolari, il che costituisce spesso causa di involontario aggravamento dell'afflittività delle pene detentive. Pertanto, per una impostazione più moderna del sistema di esecuzione delle misure penali, la cosa più urgente da fare è proprio quella di ovviare alle deficienze dell'edilizia penitenziaria, che costituisce una *conditio sine qua non* per dare alla pena quel contenuto umanitario che la Costituzione prescrive.

Questo problema ha suscitato a tal punto, negli ultimi anni, l'interesse del Parlamento da formare oggetto di un'indagine particolare, affidata nel 1948 ad una Commissione presieduta dall'onorevole Giovanni Persico. Tale Commissione portò a termine i suoi lavori nel 1950 e nella relazione conclusiva presentata al Parlamento fece presente che, per un adeguamento delle strutture edilizie penitenziarie alle moderne esigenze, era necessario un finanziamento straordinario per

l'ammontare — a quell'epoca — di lire 60 miliardi.

A questa proposta della Commissione parlamentare fu data parziale attuazione: l'articolo 60, infatti, della legge 24 luglio 1959, n. 622, destinò a questo settore 12 miliardi di lire. Sulla base di questo stanziamento, con decreti dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, venne poi approvato un programma parziale di risanamento dell'edilizia carceraria e, data l'esiguità dello stanziamento, furono stabilite delle priorità.

Nel 1963, però, come tutti ricorderete, vi fu un notevole aumento e della mano d'opera e del materiale da costruzione, per cui i 12 miliardi stanziati non furono neppure sufficienti ad attuare il primo programma stabilito di concerto fra i due Ministeri interessati; tanto è vero che parecchie opere non furono neppure iniziate ed altre furono iniziate ma non completate.

Per tale ragione, con il provvedimento n. 2287 si propone un nuovo stanziamento di lire 7 miliardi, da destinarsi sia per le nuove costruzioni che per i completamenti, adattamenti e trasformazioni delle costruzioni già iniziate; esso costituisce un finanziamento integrativo di quello disposto con l'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622. Tale stanziamento rientra nell'ambito della previsione del programma quinquennale di sviluppo economico per la parte relativa all'edilizia penitenziaria e la imputazione delle somme occorrenti per la esecuzione delle varie opere verrà attuata, anche in questo caso, con lo stesso sistema dettato dalla legge n. 622: sarà demandato, cioè, a provvedimenti emessi con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici, di stabilire il programma dei lavori da attuare e l'ordine di precedenza fra essi.

Accanto a questo provvedimento di carattere generale, si colloca, poi, un provvedimento analogo, ma più specifico, relativo al carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma, il quale prevede lo stanziamento di lire 600 milioni per il completamento dei lavori di costruzione di detto carcere.

Tali lavori furono iniziati alcuni anni orsono, dopo l'approvazione della legge 24 luglio 1959, n. 622 — che, come ho già detto, all'articolo 60 autorizzava lo stanziamento di lire 12 miliardi per il completamento e l'adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena —, ma non sono stati portati a termine in quanto la lievitazione dei costi, sia dei materiali che della mano d'opera, verificatasi nel 1963 ha fatto sì che le previsioni progettuali si siano rivelate inadeguate.

Ora il completamento dell'opera in parola è urgente sia per le condizioni non molto soddisfacenti in cui si trova il carcere di Rebibbia e sia per il carattere particolare di modernità che assumono le soluzioni di progredita tecnica penitenziaria adottate nel progetto in corso di realizzazione.

Concludendo, quindi, invito gli onorevoli senatori a dare il loro voto favorevole ad entrambi i disegni di legge in questione, perchè essi consentiranno, come ho già detto, di fare un ulteriore passo verso l'applicazione del principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

G A I A N I . Desidero far rilevare che i fondi destinati dal disegno di legge n. 2287 per l'aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge n. 622 del 1959 riguardano fondamentalmente le carceri giudiziarie, mentre sono completamente trascurate le opere relative al miglioramento delle case di pena, le quali, se non erro, in Italia sono circa 80. Infatti negli elenchi *A*) e *B*) del programma parziale di risanamento dell'edilizia carceraria, approvati con decreti dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, si fa riferimento soltanto alla casa di pena di Procida, alla casa penale di Carinola ed al completamento della casa penale di Roma-Rebibbia.

Pertanto, con questo ulteriore stanziamento, che viene ad integrare quello stabilito con la legge n. 622, non sarà possibile attuare alcun radicale miglioramento delle condizioni delle vecchie case penali che, come già ha ricordato l'onorevole relatore, sono allogate in vecchi castelli o conventi e che, quindi, non offrono adeguate garanzie sotto il profilo igienico.

Ancora una volta, perciò, dobbiamo constatare che il problema viene soltanto sfiorato e non affrontato radicalmente. Non c'è che da augurarsi che in avvenire sia possibile compiere un'opera integrale di risanamento e di ricostruzione di queste case penali, in modo da garantire al detenuto non un ulteriore aggravamento della pena ma una situazione ambientale atta a rappresentare un miglioramento dei suoi orientamenti sociali e tale da consentire alla società di poterlo più facilmente redimere.

Chi conosce il regime carcerario italiano, infatti, sa benissimo che le case di pena sono proprio i posti dove si impara a commettere i reati, soprattutto per quanto concerne i furti che vengono addirittura organizzati dentro queste case. Gli stessi secondini, almeno fino a qualche tempo fa, acquistavano la stessa mentalità e lo stesso linguaggio dei detenuti, dal momento che trascorrevano la maggior parte della loro vita in carcere.

È chiaro, quindi, che occorre una riforma radicale non soltanto delle strutture edilizie degli istituti di pena, ma anche del personale che deve custodire i detenuti. So che in materia si sono avuti alcuni miglioramenti, ma siamo ancora lontani dal poter affermare che i detenuti vivano, nell'ambito di queste case, una vita tale da consentire loro di fare qualche passo avanti nella scala dei valori sociali.

Entrando, poi, nel merito dei due provvedimenti in discussione, desidererei avere un chiarimento su una circostanza che ha colpito la mia attenzione; non comprendo, cioè, come mai per il carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma sia previsto uno stanziamento di lire 600 milioni con apposito provvedimento, pur essendo, esso, compreso già nell'elenco del programma delle opere da completare, adattare o trasformare previsto dal provvedimento n. 2287.

M U R G I A , *relatore*. Quello di cui lei parla, senatore Gaiani, è il vecchio elenco stabilito con decreto interministeriale 20 marzo 1963. Il provvedimento n. 2287, invece, prevede un nuovo decreto, che dovrà essere fatto di concerto fra il Ministro di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici, con il quale dovranno essere fissate le priorità.

G A I A N I . Concludendo, pertanto, pur dichiarando a nome del Gruppo comunista che voteremo a favore di questi due provvedimenti, torno a sottolineare l'insufficienza degli stanziamenti proposti.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non può che dichiararsi d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore.

Si tratta, in sostanza, di una integrazione dei fondi già stanziati con la legge n. 622; fondi che poi verranno concretamente disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei due disegni di legge, di cui do lettura:

DISEGNO DI LEGGE N. 2286

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Roma in località Rebibbia, è autorizzata la spesa di lire 600.000.000.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967, riguardante il fi-

nanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2286 nel suo complesso.

(*È approvato*).

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

Art. 1.

Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il programma dei lavori da attuare in applicazione della presente legge, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, saranno approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2287 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari